



ORDINANZA N. 40 DEL 08 MAR. 2011

OGGETTO: LOTTA ALLA DIFFUSIONE DI AEDES ALBOPICUS "ZANZARA TIGRE" E ALLE ALTRE SPECIE DI ZANZARE PER IL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2011

IL SINDACO

PREMESSO CHE la presenza di zanzare nell'ambiente urbano, seppur inevitabile, è fonte di molestia alla cittadinanza, e che tra queste la «*Aedes albopictus*» (zanzara tigre) è quella che può cagionare maggiori fastidi alle persone, in quanto possibile vettore di trasmissione di malattie all'uomo;

CONSIDERATO CHE alcuni fattori ambientali, quali la presenza di raccolte d'acqua, favoriscono l'insediamento della «*Aedes albopictus*» sulla quale è necessario mantenere una stretta sorveglianza a tutela della salute pubblica, ponendo in essere le opportune azioni di contrasto alla sua diffusione sul territorio;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha disposto, anche per il 2011, l'esecuzione di interventi di prevenzione e lotta contro le zanzare sulle aree pubbliche di propria diretta gestione;

VISTA la nota ASL Milano 1 prot. 14657 FC del 21/02/2011 nostro prot. N. 6319 del 25/02/2011, nella quale si evidenzia l'opportunità di emettere Ordinanza sindacale per contrastare la diffusione sul territorio della «*Aedes albopictus*» (zanzara tigre);

VISTA la Circ. Regionale 20/SAN/2003 «*Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani*»;

RICHIAMATO il decreto Consiglio Regionale della Lombardia N. VII/366 del 27.11.2001 (BURL S.O. n. 53 del 31.12.2001) in materia di lotta agli insetti infestanti nei centri urbani, che sottolinea la possibilità per i Sindaci di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai fini di igiene e sanità pubblica ex art. 32 L. 833/78;

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute ed igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo con la puntura di insetti vettori, quali la zanzara tigre «*Aedes albopictus*»;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno e, quindi, la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e responsabili di aree particolarmente critiche per la proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive con possibilità di raccolte d'acqua e focolai di sviluppo larvale;

RITENUTO, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica della lotta alla «*Aedes albopictus*» (zanzara tigre), di adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ovvero fino al mese di ottobre, termine del periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti;

VISTI: il Regolamento Locale d'Igiene, l'art. 32 Legge n. 833/1978, l'art. 50, co. 5 D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., secondo cui alla violazione di ordinanze adottate dal Sindaco in base a disposizioni di legge o a specifiche norme regolamentari si applica sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 25 a massimo € 500, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

ORDINA

nel periodo compreso tra il mese di aprile e il 31 ottobre 2011

a tutta la cittadinanza, di:

- non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua piovana (*ad es. barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso*);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, di lavarli o capovolgerli (*ad es. bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori, sottovasi*);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (*ad es. bidoni, cisterne*);

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici, di:

- ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- procedere periodicamente alle disinfestazioni delle aree verdi;
- effettuare trattamenti invernali di disinfestazione, in due distinti momenti a distanza di 20 gg. l'uno dall'altro, anche attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray, nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detiene animali per allevamento, di:

- curare lo stato di efficienza degli impianti idrici al fine di evitare raccolte di acqua stagnante;
- procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri, di:

- avere particolare cura di eliminare i ristagni d'acqua ancorché occasionali e temporanei;
- procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

a chi detiene copertoni d'auto o assimilabili, oltre che le prescrizioni di cui sopra, di:

- svuotare completamente dall'eventuale contenuto d'acqua ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- disinfestare entro sette giorni da ogni precipitazione atmosferica i pneumatici privi di copertura, dandone comunicazione preventiva all'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (c/o ASL

Dipartimento di Prevenzione Medica, Via Spagliardi 19 - 20015 Parabiago (MI), tel. 0331.498504-502, fax. 0331.498535);

- eliminare gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili, che potranno eventualmente essere stoccati provvisoriamente, dopo accurato svuotamento del contenuto d'acqua, in locali chiusi o ricoperti con telo impermeabile o con altro sistema idoneo ad impedire qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno.

a chi svolge attività di rottamazione/demolizione auto, oltre che le prescrizioni di cui sopra, di:

- provvedere ad interventi di disinfestazione adalticida delle aree interessate da dette attività ogni 15-30 giorni in relazione alle condizioni meteo, dandone comunicazione preventiva alla ASL Milano 1 - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Via Spagliardi 19, 20015 Parabiago (tel. 0331.498504-502, fax. 0331.498535);

a coloro che svolgono l'attività hobbistica di "ortista", di:

- coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua;
- porre la massima cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua.

DISPONE

l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Lainate, nonché l'affissione sul territorio di appositi manifesti informativi sulle bacheche comunali.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale ai fini del controllo e vigilanza sulla sua applicazione e, per l'opportuna conoscenza, alla ASL Milano 1 - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le violazioni alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, secondo le modalità di cui alla L. n. 689/1981 e smi;

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.



IL SINDACO
Alberto Landonio

